

Sent. n. 1044/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO

composta dai seguenti magistrati

NOTTOLA dr. Salvatore	PRESIDENTE
MAIO dott.ssa Giuseppina	CONSIGLIERE
FRANCIOSO dott.ssa Annunziata	CONSIGLIERE- REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **68629 /R** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale a carico dei Sigg.: **MASSIMO CATASTA, FABIO TODESCHINI E MAURIZIA SQUINZI**, rappresentati e difesi come di seguito riportato;

Uditi alla pubblica udienza del 15 marzo 2011, con l'assistenza del segretario sig.ra Sarina Anna Ponturo; il relatore Cons. Annunziata Francioso, il pubblico ministero nella persona del V.P.G. Massimiliano Minerva e, per i convenuti, gli avv.ti Ciriaco Grosso e Giuseppe Passaniti per delega dell'avv. Albano per Todeschini; Marcello Collevicchio e Sara Fiorucci per Catasta; Elisabetta Rubini Tarizzo per Squinzi, rispettivi difensori e domiciliatari, giusto mandato in atti; nonché l'avv. Mario Pagliarulo per delega dell'avv. Angelo Clarizia per Poste Italiane S.p.a.;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione in data 17 luglio 2008, regolarmente notificato ai convenuti, il Procuratore regionale ha chiamato in giudizio i sigg: **MASSIMO CATASTA, FABIO TODESCHINI E MAURIZIA SQUINZI**, in qualità di responsabili del settore Finanza di Poste Italiane (P.I.) nei rispettivi periodi di carica, i primi due (fino al 28.9.01 Todeschini e, dopo, Catasta), e di responsabile della Direzione centrale “ *chief financial officier*”, gerarchicamente sovraordinata al settore Finanza, la dott.ssa Squinzi, per ivi sentirsi condannare al pagamento in favore dell’Erario della somma complessiva di €. 76.890.700,69 debitamente rivalutata ed aumentata degli interessi e delle spese di giudizio, secondo la seguente ripartizione: in via principale e per tutto il danno complessivamente arrecato a Poste Italiane S.p.a. (€ 76.890.700,69) il dr. CATASTA; in via sussidiaria e limitatamente alla somma di €. 49.351.083,32 il dr. TODESCHINI e la dott.ssa SQUINZI;

in relazione al danno conseguito ad anomale iniziative assunte nella gestione del portafoglio titoli dal responsabile del settore Finanza, all’epoca dei fatti, anni 2001-2004, con utilizzo improprio dei derivati finanziari ad alto rischio per finalità estranee a quelle istituzionali della Società.

L’azione della Procura scaturiva dalla pubblicazione sugli organi di stampa nel febbraio - marzo 2004, di notizie relative ad un ammanco o disavanzo nel bilancio della S.p.a. Poste Italiane per 104 milioni di euro, verosimilmente determinatosi in conseguenza delle anomale iniziative citate; (il disavanzo era emerso a seguito dell’analisi fatta dalla nuova società di revisione PriceWaterhouse, subentrata alla Ernest & Young) sul bilancio di Poste Italiane per l’esercizio 2003. Poste Italiane incaricava la società di revisione di successive verifiche che facevano emergere operazioni di derivati stipulate in contrasto con le deleghe e con i poteri di firma concessi al dirigente del Settore Finanza, per importi eccedenti e con caratteristiche tali da far presumere che fossero operazioni “ speculative” anziché di “ copertura”, e

non coerenti, quindi, con l'oggetto sociale. Le verifiche evidenziavano altresì l'esistenza di operazioni non di copertura fortemente minusvalenti rispetto ai valori di mercato, che il dr. Catasta aveva ommesso di comunicare nei reports mensili inviati ai suoi superiori.

L'Amministratore Delegato (AD) pro-tempore, dr. Sarmi, informava il CdA di Poste Italiane, e veniva avviata un'indagine di approfondimento sulla natura e composizione del portafoglio derivati, con specifici incarichi conferiti alla società di revisione, e all'advisor esterno Mediobanca, incaricata con lettera del marzo 2004. Veniva altresì disposto il blocco di ogni operatività degli strumenti, e l'avvio di iniziative risarcitorie nei confronti delle banche estere; l'AD disponeva anche l'esonero immediato del dr. Catasta da direttore della Funzione Finanza, con contestazione disciplinare ed avvio della procedura di risoluzione per giusta causa del rapporto di lavoro.

Le risultanze delle analisi svolte da Mediobanca sul portafoglio derivati sono riportate nella relazione del 5 aprile 2004 che, dopo ampia argomentazione sulla metodologia usata per la valutazione, conclude che i risultati ottenuti sulla natura dei derivati – se di copertura o speculativi – evidenzerebbero che le operazioni *de quo* non potevano considerarsi di copertura, ma avevano le caratteristiche di operazioni speculative: in particolare le operazioni di swaption, ed indica anche per quali motivi fossero da ritenere tali. A seguito dell'indagine, il CdA di P.I. con verbale del 5 aprile 2004 dava mandato all'AD di effettuare una aggiornata stima del portafoglio dei rischi per coperture in derivati, di porre in essere le più opportune azioni per ridurre ad un valore fisiologico l'ammontare delle operazioni in derivati e, ove necessario, di procedere ad operazioni tecniche di revisione dei rapporti contrattuali in essere, il tutto entro il limite di costo complessivo ragguagliato alla valutazione “ mark to market” al 31.12.2003; e con nota del 17.5.2004 conferiva incarico a Mediobanca di definire con le controparti indicate la liquidazione delle singole posizioni relative ai derivati di trading, e di

definire con gli altri operatori di mercato l'eventuale cessione di uno o più derivati così che Poste Italiane potesse procedere allo smobilizzo e alla chiusura anticipata delle posizioni relative.

(Con lettera del 17.5.2004 P.I. comunicava a JP Morgan Chase Bank – una delle banche estere contro interessate - di aver dato mandato a Mediobanca per la ristrutturazione del portafoglio derivati; ed in data 31 maggio le comunicava l'avvenuta liquidazione delle posizioni individuate nella precedente nota. Mediobanca con relazione del 9.6.2004 comunicava l'avvenuto smobilizzo e chiusura anticipata delle singole posizioni di derivati da trading del portafoglio di Poste Italiane).

In sede penale, sui medesimi fatti qui esposti, la Procura della Repubblica di Roma ha svolto indagini nei confronti del dr. Catasta; e risulta depositata una CTU a firma del dr. Chiabrera sui quesiti: 1) valutazione delle operazioni effettuate dal dr. Catasta dal settembre 2001 al febbraio 2004; 2) e se le operazioni poste in essere con le banche straniere indicate fossero coerenti con l'oggetto sociale e con la prassi aziendale, e fossero conformi ai poteri conferitigli dal CdA con apposita delibera.

La relazione depositata il 18.2.2005, dopo ampia disamina delle caratteristiche dei singoli derivati, valutata la struttura di quelli in esame, conclude che “ nel suo insieme l'operatività in derivati posta in essere dal dr. Catasta non fosse coerente con l'oggetto sociale e con i poteri conferitigli dalla delibera del CdA di Poste Italiane, valutato, tra l'altro, che l'attività in derivati aveva accresciuto anziché ridotto i rischi finanziari assunti da Poste Italiane”.

Il giudizio penale si è chiuso con provvedimento di archiviazione del GIP, fatta salva la responsabilità civile nei confronti di P.I. per i danni patrimoniali cagionati dalla condotta del convenuto.

In relazione a questi fatti la Procura regionale presso questa Sezione delegava quindi il Nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di Finanza ad acquisire tutta la

documentazione relativa, sia le relazioni tecniche presso P.I. e sia gli atti penali; la G.F. riferiva con una prima nota informativa n. 31933/GARADE/4288 del 14.7.2005 limitatamente ai derivati relativi agli anni 1999 e 2000; in seguito, proseguite le analisi anche per gli anni successivi, con nota n. 17747/GTSP/1085 del 22.3.2007 il Comando delegato della G.F. ha riferito sia sulla quantificazione del danno per la perdita economica subita da Poste Italiane S.p.a. in conseguenza dello smobilizzo dei prodotti derivati, e sia sulle presunte responsabilità individuate per tale danno.

La ricostruzione fatta nei rapporti della G.F. evidenzia che nel periodo dal 1999 al 2003 la Società Poste Italiane ha stipulato n. 540 contratti di derivati che hanno prodotto un risultato economico negativo pari ad €. 80.087.664,77; importo da depurare dell'importo corrispondente a specifiche passività del bilancio 2003 di Poste Italiane, e dell'importo correlato al prestito BEI, per cui il risultato economico negativo subito dall'Ente sarebbe di €. 76.890.700,69 tenuto conto che le operazioni in prodotti derivati non a copertura non erano coerenti con l'oggetto sociale.

La relazione prosegue affermando che detto importo costituisce danno erariale subito da Poste Italiane, Società partecipata in via maggioritaria dal Ministero Economia e finanze, e per il resto dalla Cassa Depositi e Prestiti; prospetta quali responsabili del danno in via principale il dr. CATASTA, direttore pro-tempore della direzione Finanza, per aver effettuato operazioni che hanno generato gravi perdite economiche ed eccedenti i poteri di firma conferitigli, tramite la stipula di contratti identici tra loro che fanno presumere un frazionamento finalizzato a far rientrare le operazioni entro i limiti posti; per aver omesso di fornire ai vertici aziendali informazioni essenziali; per aver accresciuto notevolmente il numero delle operazioni in derivati rispetto al suo predecessore; per aver dato sistematicità alla vendita swaption praticata dalla JP Morgan Chase Bank con connotati speculativi che hanno esposto Poste Italiane a gravi rischi.

Il rapporto prospetta anche la responsabilità a titolo di concorso e per le singole partite di danno indicate, del dr. TODESCHINI Fabio, quale responsabile della Direzione Finanza fino al settembre 2001, limitatamente all'importo di €.49.351.083,32, per aver sottoscritto numerose operazioni di derivati, anche in violazione dei poteri di firma, posto che ne conosceva la natura speculativa poichè partecipava alle riunioni della Tesoreria dove si evidenziavano le caratteristiche di trading degli stessi. Sempre per il medesimo importo di €.49.351.083,32 la G.F. imputa il danno alla dott.ssa Maurizia SQUINZI, in qualità di responsabile pro-tempore della Direzione centrale "*Chief Financial Officer*" dal 2.5.2001 al 30.10.2002, struttura sovraordinata alla Direzione Finanza fino al 24.12.2002, per aver sottoscritto il contratto n. 453206 del 26.4.2002 in violazione dei poteri di firma, e che ristrutturava il derivato n.5/02, nonché per aver chiuso gli altri contratti indicati; le si imputa la *culpa in vigilando* poiché nel suo periodo di carica le sarebbero stati inviati dal dr. Catasta ben 11 reports informativi sulla operatività dei derivati finanziari, e poiché risultano sue annotazioni su alcuni documenti da cui si evince che fosse perfettamente consapevole della natura di trading delle operazioni. Il rapporto evidenzia la *culpa in vigilando* anche per gli AD in carica nel periodo in esame, il dr. Corrado PASSERA e l'ing. Massimo SARMI, in carica dal maggio 2002, che certo erano a conoscenza della natura delle operazioni svolte dal responsabile del Settore Finanza.

La Procura regionale, nella considerazione che sussistessero i presupposti per l'azione di responsabilità, alla luce di quanto evidenziato dai rapporti della G.F., per tutti i presunti responsabili provvedeva ad emettere atto di invito a dedurre, notificato tra novembre 2007 e marzo 2008.

Tutti gli invitati hanno controdedotto, ed alcuni, avendolo richiesto, sono stati anche sentiti personalmente. Tutti hanno, nelle note difensive, precisato le caratteristiche dei derivati, alla luce della normativa vigente, ed hanno sostenuto che il ricorrere sempre

più frequentemente ad essi, fosse una scelta macroeconomica di quegli anni, non solo di P.I. ma anche di molti altri enti.

Per alcuni dei destinatari dell'invito il PM ha ritenuto poi di non procedere, considerando soddisfattive le ragioni addotte in sede di difesa; (risultano superate le accuse per *culpa in vigilando* nei confronti dei due AD all'epoca dei fatti, Passera e Sarmi, poiché è emerso che il primo aveva conferito procura notarile al responsabile del Settore Finanza; ed il secondo, in carica dal 2002, perchè venuto a conoscenza del problema si era prontamente attivato per informarne il CdA e per prendere le misure poi adottate); mentre per gli odierni convenuti la Procura ha emesso la citazione per cui è causa, ritenendo di non poter superare gli addebiti loro contestati.

La Procura, nella citazione, illustra ampiamente il funzionamento dei derivati finanziari, evidenziando i casi in cui essi sono a copertura e quelli in cui sono invece operazioni speculative; richiama la disciplina vigente all'epoca dei fatti (alcune norme del codice civile, il d.lgs n. 87/92 solo per le banche e gli enti finanziari, e una circolare della Banca d'Italia n. 166 del 12.7.1992, mentre non erano ancora stati recepiti i principi contabili internazionali dello IAS 39, che lo saranno solo più tardi, con il d.lgs n. 38 del 28.2.2005), ed esamina le varie tipologie di derivati, in particolare gli swaps di cui al presente giudizio. Richiamate le relazioni di Mediobanca, della società di revisione e del CTU penale, la Procura conclude in citazione che le operazioni esaminate in questa sede non potessero ritenersi di copertura, ma operazioni speculative di trading, che avevano comportato un risultato economico negativo, che deve certo ritenersi danno erariale per l'importo evidenziato; conferma che la responsabilità per detto danno sia da attribuire ai tre odierni convenuti: al dr. Catasta, oltre che per aver stipulato i principali contratti, anche per le omissioni espressamente indicate in citazione, per cui egli viene ritenuto dalla Procura responsabile in via principale e a titolo di dolo per culpa contrattuale; mentre in via sussidiaria e a titolo di

colpa grave nel limite di €. 49.351.083,32 si imputa la responsabilità al dr. Todeschini – in carica dal 2000 al 2001; e alla dott.ssa Squinzi, sempre con il medesimo limite di importo e sempre in via sussidiaria.

A seguito della notifica della presente citazione, si sono costituiti in giudizio: A) **per Catasta**, **gli avvocati Marcello Colavecchio e Sara Fiorucci**, con memoria depositata in data 7.9.2009 con la quale hanno contestato tutti gli addebiti, illustrando le caratteristiche dei derivati, con supporto di due relazioni tecniche depositate a firma dei prof. Chirico e A. Gaetano, evidenziando altresì le funzioni del Catasta in tali operazioni; hanno eccepito: in via preliminare 1) il difetto di giurisdizione di questa Corte; 2) nel merito, in via principale il rigetto della domanda perché infondata, considerata la conformità della condotta del convenuto alla precedente prassi aziendale, ed in linea con l'oggetto sociale della società; 3) hanno negato sia prospettabile il dolo, ed escluso il nesso causale tra la condotta in esame ed il presunto danno, imputabile al più alla decisione assunta di chiudere anticipatamente i contratti stessi; 4) in subordine hanno chiesto la riquantificazione del danno indicato dalla Procura, da effettuare tramite CTU; 5) in ulteriore subordine, hanno chiesto l'applicazione della *compensatio lucri cum damno* ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, legge 20/1994; 6) in via istruttoria hanno chiesto l'esibizione da parte di Poste Italiane degli accordi transattivi intercorsi relativamente ai contratti di derivati oggetto del presente giudizio; nonché di disporre CTU per accertare i flussi finanziari generati dalla dismissione anticipata dei contratti, e di quello che sarebbe stato l'effettivo andamento fino alla naturale scadenza, con riserva di formulare specifici quesiti e nominare proprio CTU. La memoria richiama ampia rassegna giurisprudenziale per ognuna delle eccezioni indicate.

Con memoria depositata il 31 agosto 2009 si sono costituiti **gli avvocati Antonio Albano e Sergio Lupinacci per TODESCHINI**, eccependo in via pregiudiziale 1) la giurisdizione della Corte, posta la natura di P.I. all'epoca dei fatti, ed essendo il loro

assistito un dirigente legato alla società da rapporto di diritto privato; 2) hanno chiesto l'assoluzione poiché il suo operato era in linea con le decisioni del CdA, e conforme ai poteri conferiti; non è certo ravvisabile colpa grave nella sua condotta, considerata la normativa vigente all'epoca dei fatti, quando ancora non era in vigore lo IAS 39; 3) in caso di mancata assoluzione, hanno chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti del CdA, dei componenti del Collegio sindacale, della Società di revisione Ernest & Young, e dei soggetti addetti al controllo interno, in carica all'epoca dei fatti.

Con memoria del settembre 2009 si è costituito l'**avv. Alessandra Piana per Squinzi**, precisando quali erano il ruolo ed i compiti della stessa nella struttura; il difensore ha eccepito: 1) il difetto di giurisdizione della Corte, poiché la convenuta era un dirigente di P.I., legata quindi da un rapporto disciplinato dal diritto privato; 2) la prescrizione dell'addebito a lei contestato - la modifica del contratto n. 453206 negoziato nel 26.4.2002, per altro solo dal dr. Catasta come emergerebbe, a parere del legale, dagli atti-; 3) nel merito, ha ribadito i compiti della convenuta ed eccepito: 4) l'insussistenza di condotta imputabile per *culpa in vigilando*; 5) ha sottolineato la mancata partecipazione alla modifica del contratto contestato, come risulta dagli atti; 6) ha sostenuto la mancanza del nesso di causalità tra la sua condotta ed il danno, derivato dalla prematura applicazione dei principi IAS decisa da parte dei vertici della società; ha chiesto quindi in via pregiudiziale la dichiarazione del difetto di giurisdizione; in via preliminare che sia dichiarata la prescrizione; e nel merito l'assoluzione della sua assistita perché gli addebiti risultano infondati.

A seguito dell'udienza del 28 settembre 2009 questo Collegio ha emesso la sentenza parziale e contestuale ordinanza n. 2285, depositata in Segreteria il 21 dicembre 2009, con la quale, decise le questioni pregiudiziali della giurisdizione e della prescrizione, sospesa ogni altra decisione sul merito, ha disposto un supplemento istruttorio a carico

della Procura, in particolare per i seguenti aspetti: “1) *precisi meglio se le operazioni di SWAPS poste in essere dagli odierni convenuti avessero implicita in sé una notevole pericolosità, e alleggi prova della loro assoluta natura speculativa; 2) se gli odierni convenuti fossero consapevoli della speculatività delle operazioni stesse, alla luce delle norme vigenti al momento; 3) specifichi meglio quali operazioni siano da ritenere compiute in eccesso rispetto ai limiti della delega conferita dall’AD dell’Ente nei confronti degli odierni convenuti; 4) fornisca prova che non vi fosse alcun finanziamento di P.I. per la cui copertura le operazioni fossero state poste in essere; 5) ed infine, depositi copia degli accordi transattivi eventualmente intercorsi tra P.I. e le Banche, nonché i relativi contratti di riferimento”.*

Con successiva istanza depositata il 24.3.2010, il PM ha chiesto la fissazione della nuova udienza ritenendo di aver eseguito quanto chiesto dall’ordinanza. In particolare, l’istanza illustra ampiamente i singoli quesiti istruttori formulati dal Collegio; deposita anche una nota a firma dell’AD Sarmi in data 18/2/2010 nella quale si precisa che tra P.I. e JP Morgan C. Bank è stato raggiunto un accordo transattivo (che deposita in plico segreto), a seguito del quale P.I. ha riscosso la somma pari ad €.46.047.000,00; deposita anche copia del verbale di audizione del dr. Nervi, responsabile dell’Area Finanza di P.I. che illustra l’attuale assetto organizzativo del Settore.

Nella memoria la Procura precisa quanto segue in relazione ad ogni quesito posto con l’ordinanza. 1) **Per il rischio finanziario insito:** la Procura ritiene che “ dai fatti dedotti e dalle prove allegate risulta che i danni qui contestati sono stati cagionati dalla grave ed inescusabile sottovalutazione del rischio insito nelle operazioni *de quo* da parte di soggetti che in ragione della loro posizione avrebbero dovuto prevedere ed evitare; sottovalutazione evidenziata anche dalla carente struttura che la società aveva, in rapporto al nuovo assetto organizzativo che ha oggi il settore dal 2005, articolato su quattro livelli” . Fa poi un’ ampia analisi delle diverse tipologie di derivati, in

particolare di quelli così detti “ esotici”; e precisa che quelli contestati in questa sede sono certo da ritenere di natura esotica, come sono stati definiti, oltre che dalla Procura in citazione e dal rapporto della GF, anche dalla relazione di MB, dalle valutazioni di Price Waterhouse, e nella relazione del CTU penale dr. Chiabrera; richiama quindi ampiamente le argomentazioni esposte in detti documenti secondo le quali i contratti qui esaminati sono da ritenere esotici. 2) Riguardo al quesito istruttorio inerente le **norme vigenti e precedenti allo IAS 39**: precisa la Procura nell’istanza che già prima dell’entrata in vigore dello IAS 39 (2005) vi erano fonti normative che avrebbero suggerito maggiore cautela nell’adozione dei contratti qui contestati, e le cita espressamente (il d.lgs 1992 n. 87 che recepiva la direttiva comunitaria per la redazione del bilancio consolidato; istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia del 2000; i principi dell’accordo c.d. Basilea II; e i principi contabili emanati dal Consiglio dei dottori Commercialisti antecedente rispetto alla versione 2002; nonchè le fonti in materia di enti locali: il DM n. 420/1996; l’art. 41 legge finanziaria 2002; la comunicazione CONSOB aprile 2001); conclude, quindi, argomentando come risultasse evidente, già all’epoca, la natura esotica dei contratti.

In ordine al 3° quesito, circa la **Consapevolezza della speculatività delle operazioni da parte dei convenuti**: espone la nota della Procura che già l’inesistenza di parametri di valutazione del rischio avrebbe dovuto indurre il dr. Catasta ad essere più cauto. La prova della sua consapevolezza della vera natura delle operazioni starebbe nelle relazioni che, dal suo insediamento, periodicamente rendeva alla dott.ssa Squinzi sul calcolo dell’andamento dei derivati presenti nel portafoglio di PI; nonché nei report di Tesoreria che redigeva per ogni mese, contenenti simulazioni dei vari titoli, ed in quelli per gli anni 2002 e 2003 si parla chiaramente della rischiosità espressa per alcuni strumenti, tra cui l’operazione n. 5/02 con la JP Morgan C. Bank, ed illustra, quindi, i singoli report; il dr. Catasta riceveva, inoltre, relazioni periodiche da parte di JP

Morgan C. Bank sull'andamento dell'intero portafoglio (e la Procura contesta l'inopportunità di questo, poiché la relazione riferiva dati relativi anche ad operazioni concluse con altre banche); e ritiene che conoscesse la natura speculativa dei contratti per aver partecipato alle riunioni di Tesoreria di cui ai verbali del 17.5.2001 durante le quali si parlava già di operazioni di trading. Contesta, ancora, la Procura al dr. Catasta di aver omesso, manipolato i dati che inviava ai vertici aziendali, in particolare indicando solo il VAR parametrico e non anche il MTM, con le conseguenze che espone. Indica con esattezza alcuni report che dimostrerebbero la manipolazione dei dati contenuti (pag. 31 e 32 dell'istanza); gli contesta ancora di non aver adottato le nuove linea guida che gli venivano sollecitate, mentre, poi, ne inviava la bozza predisposta a JP Morgan C. Bank. Precisa la Procura che per il dr. **Todeschini** la consapevolezza della rischiosità dei contratti concerne solo la loro fase iniziale, essendo lui cessato dalla carica dopo poco, ed avendo avuto i contratti una notevole evoluzione sotto il periodo di reggenza del dr. Catasta. Mentre per la **dott.ssa Squinzi** la Procura ritiene che la consapevolezza da parte sua della vera natura dei contratti sarebbe dimostrata dal fatto che è stata destinataria di ben 11 reports informativi inviati dal dr. Catasta, e dal fatto che risulterebbero alcune sue annotazioni su alcuni documenti, che farebbero propendere per questa conclusione. 4) Sul punto della richiesta istruttoria relativo alle **operazioni compiute in eccesso di delega**, espone il PM il contenuto delle deleghe conferite dall'AD di P.I. prima a Todeschini, e poi a Catasta, ed i limiti da esse previsti; e richiama, poi, le singole operazioni che sono da ritenere fuori delega, rispettivamente per i tre convenuti. 5) Circa l' **inesistenza di operazioni di indebitamento** a copertura delle quali i contratti erano stati emessi, precisa la Procura che finanziamenti correlati erano solo quello per il prestito obbligazionario di Bond Poste 2012 ed il prestito BEI 2009, correlato a specifiche passività patrimoniali; ed analizza, quindi, quali risultavano non correlati ad alcun

finanziamento. Conclude insistendo nella domanda di condanna dei convenuti, nei confronti del dr. Catasta, per la sottovalutazione del rischio finanziario in un primo momento, e poi per l'omissione e manipolazione dei dati che inviava ai vertici, espressione questa di dolo contrattuale. Richiama l'art. 41 della Costituzione che prevede che le risorse pubbliche devono essere usate per coprire spese pubbliche; contesta ai convenuti di non aver disposto adeguati strumenti di controllo sui contratti, che hanno fatto cambiare lo scopo sociale della società. Riguardo all'accordo transattivo intercorso con la JP Morgan, ed il relativo pagamento ricevuto da P.I. il 20 maggio 2009, ritiene che ciò costituisca prova indiretta dell'esattezza della tesi della Procura sulla natura dei derivati; l'accordo però determina una quantificazione diversa del danno imputabile, che va decurtato di quanto incassato da P.I. in esecuzione della transazione, e lo quantifica, quindi, in €. 30.843.700, 69, per differenza; danno che ritiene sia da imputare sempre in via principale e per intero al dr. Catasta; mentre sempre in via sussidiaria, ma nei limiti ora di €.3.304.083,32 (somma ottenuta sempre per differenza), nei confronti del dr. Todeschini e della dott.ssa Squinzi.

La memoria conclude insistendo, quindi, per la richiesta di condanna dei convenuti, ritenendo confermata la domanda attrice, sia pur con la riduzione del danno, come indicato; e chiede la fissazione della nuova udienza. All'istanza ha fatto seguito il decreto del Presidente della Sezione di fissazione dell'udienza odierna.

Con nuova memoria depositata il 29.10.2010 l'avv. **Alessandra Piana per Squinzi** ha precisato che la sua assistita ha depositato appello avverso la citata sentenza n. 2285/09 per la parte relativa all'eccezione di giurisdizione e di prescrizione, e precisa che anche gli altri convenuti hanno depositato atto di appello; chiede quindi sia dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte, alla luce della sentenza della Cass. S.U. n. 26806/09, che richiama ampiamente; considerato che l'appello proposto concerne anche l'eccezione di prescrizione decisa con la sentenza parziale di questa Sezione,

chiede che il presente giudizio venga sospeso fino alla definizione del giudizio di appello, per altro fissato a breve, per ragioni di economia processuale. Nel merito, contesta le conclusioni della Procura, sostenendo che, in realtà, l'adempimento istruttorio richiesto dal Collegio, nulla ha aggiunto a quanto era già in atti, e che era stato già ritenuto non sufficiente per la decisione; in particolare: 1) afferma l'insussistenza della condotta antigiuridica della sua assistita (cui è stata imputata la ristrutturazione del derivato n. 5/02 e la conclusione di alcuni contratti indicati), richiamando quanto già dedotto nella precedente memoria depositata; eccepisce 2) l'insussistenza del danno a seguito del pagamento da parte della JP Morgan C. Bank in esecuzione dell'accordo transattivo, che ha fatto così venir meno la lesione patrimoniale lamentata dalla Procura. Contesta, infine, la nuova imputazione finale che la Procura fa per €. 3.304.083,31 alla sua assistita, perché non offre prova della stessa, se non l'indicazione generica del calcolo per differenza, che deve quindi ritenersi totalmente arbitrario poiché l'ammontare non risulta provato. Osserva infine che nella transazione conclusa le parti, e quindi anche P.I., hanno dichiarato di non aver nulla a pretendere per le operazioni di derivati concluse con JP Morgan C. Bank, per cui ritiene non si giustifichi il danno imputato alla sua assistita per i restanti € 3.304.083,00 quando proprio P.I. ha dichiarato di rinunciare ad ogni pretesa. 3) Contesta, comunque, la riconducibilità del presunto danno alla condotta della sua assistita, uscita da P.I. nel novembre 2002, e posto che non è stata provata alcuna condotta illecita da parte sua, e che in seguito il contratto è poi stato modificato più volte.

La memoria contesta 4) la conclusione della Procura di condanna al restante danno ipotetico ed eventuale, che contrasta con i requisiti che il danno deve avere, della certezza, concretezza ed attualità, non essendo sufficiente il solo pericolo di danno; cita giurisprudenza di questa Corte in tal senso. 5) Per la presunta inadeguatezza della

struttura di P.I., precisa che il supplemento istruttorio non ha aggiunto nulla di nuovo, ma si è sempre basato su quelli che erano i documenti già in atti (la relazione Mediobanca, di Price Waterhouse e del CTU Chiabrera). 6) Per le norme previgenti invocate dalla Procura, eccepisce che erano solo delle convenzioni, delle prassi applicative, non vincolanti per le società e neppure per P.I., così come la finanziaria del 2002 invocata, che aveva come destinatari solo gli enti locali. Richiamato ancora l'accordo concluso con la JP Morgan, sostiene l'assenza di colpevolezza della Squinzi (destinataria degli 11 reports) come già ritenuto dalla Sezione nella precedente sentenza che ha valutato insufficienti gli elementi forniti dalla Procura per una decisione; 7) contesta che la sua assistita abbia operato in eccesso di delega, non avendo la Procura fornito nuovi elementi in tal senso.

8) Evidenzia come le operazioni contestate in questa sede siano state ritenute speculative solo a seguito dell'applicazione anticipata dello IAS 39 ad opera della società di revisione; conclude chiedendo la sospensione del giudizio fino alla decisione del giudizio di Appello; nel merito l'assoluzione della convenuta da tutti gli addebiti perché infondati in fatto e diritto.

In data 2.11.2010 hanno depositato nuova memoria anche gli avvocati **Albano e Lupinacci per Todeschini**, con la quale eccepiscono: 1) l'assenza di giurisdizione di questa Corte posto che il loro assistito non ha la qualifica di pubblico ufficiale, ma è solo un dirigente della Società, legato quindi alla stessa da rapporto privato; precisano che è stato proposto appello per questo punto della sentenza parziale di questa Sezione, e richiamata la recente pronuncia della Cassazione chiedono sia dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte, o almeno la sospensione del presente giudizio fino all'esito dell'appello. 2) Circa le norme individuate e citate dalla Procura, precisa la memoria che avevano come destinatari gli istituti di credito e certo non P.I.; 3) circa la consapevolezza, da parte del loro assistito, della speculatività delle operazioni

contestate, precisa la memoria che lo stesso è cessato dal servizio nel settembre 2001, e contesta che la Procura abbia fornito prova della insita pericolosità dei derivati in esame; insiste che anche i vertici della Società erano informati sui tipi di contratti stipulati, e ne condividevano le scelte, non avendo mai obiettato nulla in contrario. 4) Circa il superamento dei limiti della delega conferita, precisa la memoria che il dr. Todeschini agiva su espressa delega dell'AD dr. Passera, ratificata dal CdA; 5) aggiunge che anche gli organismi di gestione e di controllo conoscevano la natura dei derivati, ma non risulta abbiano mai formulato alcuna obiezione, per cui appare strano che essi non siano oggi coinvolti nel presente giudizio pur avendo condiviso le scelte contestate in questa sede agli attuali convenuti. Precisa che le comunicazioni della Consob citate dalla Procura erano dirette alle società quotate in borsa; 6) riguardo al danno patrimoniale, preso atto dell'accordo transattivo concluso, evidenzia come le condotte causative del danno siano successive alla cessazione della carica del Todeschini. 7) Riguardo al profilo soggettivo precisa che all'epoca dei fatti non vi era alcuna norma che vietasse gli swaps, o che distinguesse tra quelli di copertura e quelli no; 8) contesta che siano stati esclusi dalla chiamata a responsabilità gli organi di revisione, l'organo sindacale, il CdA, la Tesoreria nei cui confronti chiede quindi l'integrazione del contraddittorio; conclude chiedendo l'assoluzione del Todeschini, perché la domanda della Procura è infondata; chiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti del CDA, del collegio dei sindaci, della società di revisione Ernest Young, dei componenti della Tesoreria, ed addetti al controllo interno; in estremo subordine chiede l'applicazione del potere riduttivo in misura massima.

In data 2.11.2010 ha depositato nuova memoria anche l'avv. **Collevocchio e Fiorucci per Catasta**, unitamente ad una perizia tecnica a firma del dr. A. Gaetano.

La memoria eccepisce: 1) preso atto delle sentenze della Cassazione S.U. n. 26806/09 e n. 674/10, e precisato di aver proposto appello avverso la sentenza parziale di questa

Sezione per la pronuncia relativa, chiede sia dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte; o al più la sospensione del presente giudizio fino alla definizione del giudizio di appello, perché la sentenza di merito potrebbe risultare inutile. Contesta in generale la validità del supplemento istruttorio svolto, poiché la Procura non ha aggiunto nulla rispetto a quanto era già in atti, ma ha rimodulato tutto quanto già esposto e ritenuto da questa Sezione non sufficiente ai fini della decisione; in particolare analizza le singole richieste istruttorie dell'ordinanza ed eccepisce quanto segue. A) in che cosa le operazioni di swaps concluse dal dr. Catasta si differenziassero da quelle precedentemente concluse, e se avessero in se un'aspecifica pericolosità che provi la loro natura speculativa: la difesa contesta che su questo punto la Procura abbia fornito nuovi elementi, poiché ha solo riproposto quanto già in atti, ed in tal modo non “ ha ottemperato al dovere di allegare il primo dei gli elementi dimostrativi che la Corte aveva chiesto con la precedente ordinanza; ciò dimostra l'inequivocabile-secondo la difesa- impossibilità di rintracciare qualsiasi forma di irregolarità o contrasto dei contratti stipulati dal dr. Catasta rispetto a quelli posti in essere precedentemente”. Contesta anche che la Procura abbia dimostrato che il dr. Catasta conoscesse l'elevato fattore di rischio dei contratti, non potendosi giustificare il richiamo che il PM fa all'attuale assetto dell'ufficio Finanza di P.I., poiché questo è frutto di scelte operative ed organizzative che certo non sono imputabili al Catasta; soprattutto dimostrano che il PM si esprime in un'ottica di valutazione ex post, in base al risultato postumo negativo dei derivati; richiama alcune decisioni di questa Corte che hanno precisato che la valutazione va fatta ex ante, al momento di conclusione del contratto. La memoria contesta poi il danno potenziale invocato dalla Procura, precisando che il risultato dei contratti in esame dovrebbe essere valutato in relazione a quella che era la loro durata originariamente prevista; sottolinea l'inidoneità, quindi, dell'attività istruttoria ulteriore svolta dalla Procura che si è sempre basata sulle fonti

già esistenti citate, e che di nuovo ha solo depositato la nota a firma dell'AD Sarmi, che in pratica riproduce quanto nella relazione del CTU penale; e copia del verbale di audizione del dr. Nervi che dichiara qual è l'attuale assetto del settore Finanza di P.I.; documenti circa i quali evidenzia come il primo sia a firma di un soggetto inizialmente coinvolto nel giudizio promosso dal PM, e nei cui confronti la sentenza parziale ha rinviato la decisione se integrare il contraddittorio a dopo il supplemento istruttorio, per cui risulta evidente incompatibilità della sua dichiarazione resa; quanto alla dichiarazione dell'attuale direttore del settore, essa non può aver alcun valore ai fini della decisione in esame, poiché relativa a fatti successivi. B) Circa poi le fonti normative indicate dalla Procura a prova della conoscibilità, già all'epoca dei fatti, della natura dei derivati, contesta la memoria che trattasi di disciplina successiva e che riguardava soggetti diversi, certo non P.I.. C) Riguardo al punto dell'ordinanza su quali operazioni fossero da ritenere in eccesso di delega, anche qui sostiene la memoria che la Procura non ha fornito prova concreta, ma riferisce di un ipotetico frazionamento delle operazioni contestate, senza fornire prova. D) Anche per l'ultima richiesta dell'ordinanza, se vi fossero finanziamenti per la cui copertura le operazioni erano state poste in essere, contesta la memoria quanto detto dal PM (che uniche operazioni erano Bond 2012 e BEI 2009), poiché tace di un finanziamento DEPFA con scadenza 2013 a copertura del quale erano le operazioni qui contestate, dalla n. 192 a 196. E) Riguardo all'accordo transattivo depositato, ritiene la difesa che esso sia la prova che la banca abbia ritenuto opportuno chiudere la pretesa, con reciproche rinunce, per ragioni di opportunità, e che i contratti con la regolare durata prevista certo avrebbero portato un risultato differente; contesta, inoltre, che possa essere imputato al proprio assistito il danno residuo come quantificato dal requirente, per carenza del presupposto soggettivo ed oggettivo, dovendosi semmai imputare a chi aveva preso la decisione di chiudere anticipatamente i contratti in esame; contesta, ancora, che possa

residuaire un danno risarcibile per P.I., posto che nell'accordo transattivo concluso le parti hanno reciprocamente rinunciato ad ogni pretesa ulteriore; e che, comunque, la quantificazione fatta dal PM non sarebbe esatta, poiché, semmai, l'importo sarebbe inferiore, dovendosi eliminare i contratti ricompresi nell'accordo con JP Morgan C. Bank, e coperti quindi dalla transazione; afferma che, comunque, i risultati positivi connessi all'operazione avrebbero coperto il presunto danno. Contesta la memoria le conclusioni della Procura per il dr. Catasta di aver sottovalutato il rischio, e sostiene il rispetto da parte sua dei canoni di diligenza, illustrandolo ampiamente; conclude chiedendo il rinvio o la sospensione del giudizio fino alla definizione del giudizio d'appello; l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo all'epoca della dismissione anticipata; in via principale, di accogliere le conclusioni della precedente memoria e rigettare la domanda della Procura avverso il convenuto Catasta. La relazione tecnica depositata, precisato che è stato chiesto di analizzare i contratti collegati ai finanziamenti BEI e Bond, non anche i derivati sottoscritti con la banca JP Morgan C. B. collegati ad un finanziamento DEPFA per 250 milioni di euro, analizza i singoli contratti e conclude che *“alla scadenza stabilita, i flussi complessivamente valutati dalla gestione del portafoglio, avrebbero garantito oltre alla copertura delle perdite collegate alle operazioni con JP Morgan, anche utili significativi per il bilancio di P.I.”*; indica in singoli prospetti l'analisi dettagliata; conclude precisando sia da imputare certamente alla chiusura anticipata l'esito negativo delle operazioni.

Infine, con breve nota a firma dell'avv. **A. Clarizia** depositata in data 22.4.2010, si è costituita anche Poste Italiane S.p.a., con riserva di ulteriori deduzioni in seguito.

All'odierna udienza il PM ha insistito per l'accoglimento della domanda secondo quanto già in atti, previa reiezione di tutte le eccezioni mosse dai difensori. Questi, hanno tutti ulteriormente illustrato le memorie depositate, ed hanno insistito per le

richieste in esse formulate, contestando la tesi accusatoria prospettata dalla Procura che non avrebbe adempiuto all'onere della prova neppure a seguito dell'ordinanza istruttoria disposta da questo Collegio. La causa è quindi passata in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio esamina l'eccezione di sospensione o rinvio del giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello, mossa da tutti i difensori. Il collegio respinge l'istanza ritenuto che non vi siano i presupposti per un rinvio o per una sospensione, pur prendendo atto che l'appello è stato presentato sulle questioni pregiudiziali decise con la citata sentenza parziale n. 2285/09, di giurisdizione e di prescrizione.

In relazione all'eccezione di giurisdizione che viene formulata da tutti i difensori nuovamente, alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione S.U. n. 26806 del 2009, e S.U. n. 674 del 2010, il Collegio ritiene di non poter esaminare la stessa, poiché coperta da precedente pronuncia contenuta nella sentenza parziale alla quale fa rinvio, ritenuto pienamente valide le argomentazioni in essa contenute, non travalicate affatto, come invece sostengono i legali, dalle ultime pronunce della Suprema Corte invocate, pertinenti, a parere di questo Collegio, ad ipotesi differenti da quelle esaminate in questa sede. La prima delle pronunce citate attiene, infatti, ad ipotesi di S.p.a. a partecipazione pubblica, e individua come elemento di delimitazione della giurisdizione il fatto che il danno venga arrecato o al patrimonio sociale o direttamente al patrimonio del socio pubblico; la seconda pronuncia, pur riguardando P.I., fa però riferimento ad attività svolta da un dipendente poi licenziato, non direttamente connessa alle finalità della Società stessa, e ne ha escluso la giurisdizione contabile. Appare evidente come trattasi di ipotesi completamente differenti da quella in esame in questa sede, per cui il loro richiamo risulta irrilevante, ribadito che Poste Italiane S.p.a. non è una società a partecipazione pubblica, ma ad intero capitale

pubblico (del Ministero del Tesoro in via maggioritaria, e per il resto della Cassa Depositi e Prestiti), come evidenziato anche dal requirente già in citazione. Va altresì considerato che l'attività contestata agli odierni convenuti di aver stipulato contratti di derivati è strettamente collegata allo scopo sociale di P.I., così come previsto dallo Statuto all'art. 4, comma I, "*la società ha per oggetto l'esercizio in forma di impresa dei servizi di posta e banco-posta; dell'attività di comunicazione postale ed elettronica; dei servizi di riscossione e pagamento, di raccolta del risparmio postale tra il pubblico in nome e per conto della Cassa Depositi e Prestiti e dei servizi dei conti correnti postali e le operazioni ad essi connesse; della vendita al dettaglio di tutti i valori bollati; di tutte le altre attività e servizi già esercitati dall'Ente Poste Italiane*"; mentre il comma 3 prevede "*la società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e a tal fine potrà quindi compiere operazioni finanziarie e di vendita di servizi comunque collegati con l'oggetto sociale*". Da ciò discende che i contratti di derivati potevano essere stipulati solo per il conseguimento dell'oggetto sociale, e a copertura di prestiti, per alleggerire l'onere finanziario della Società; non poteva P.I. compiere attività speculative non finalizzate all'oggetto sociale poiché non è questa la sua finalità precipua. Per tutto quanto detto, il Collegio respinge, quindi, l'eccezione, confermando quanto già deciso con la sentenza parziale già emessa circa la giurisdizione di questa Corte.

Questo Giudice deve poi esaminare la contestazione mossa da tutti i legali che la Procura non avrebbe ottemperato a quanto chiesto nell'ordinanza istruttoria, poiché non avrebbe fornito affatto nuovi documenti, ma soltanto rimodulato quanto già esposto in citazione in modo diverso, per cui dovrebbe ritenersi non provata l'accusa e si dovrebbe, quindi, rigettare la domanda. A tal proposito questo Giudice ritiene che l'assunto delle difese non possa essere condiviso, secondo le argomentazioni che seguono. Vero è che la Procura non ha depositato nuovi mezzi di prova, ma ha

illustrato ulteriormente la richiesta risarcitoria, che risulta espressa in modo più esaustivo, basata su documenti già in atti. Peraltro, con l'ordinanza istruttoria questo giudice aveva per l'appunto chiesto alla Procura, non la produzione di nuove prove (richiesta che forse non sarebbe stata ammissibile) ma di esplicitare le proprie considerazioni.

In particolare, sul primo punto della richiesta istruttoria (“ dica in cosa le operazioni compiute dal dr. Catasta si differenziavano dalle precedenti; indichi se l'utilizzazione di tali strumenti, a prescindere dalla loro natura giuridica, non potevano disporsi in ragione dell'elevato e particolare fattore di rischio, conoscibile o conosciuto dal dr. Catasta, che ne avrebbero quindi sconsigliato l'adozione”, pag. 18 e 19 ordinanza), il Collegio ritiene che la Procura ha risposto adeguatamente, sia pur senza produrre nuova documentazione, evidenziando però in modo chiaro quali sono le ragioni per cui le operazioni a firma del dr. Catasta si differenziavano da quelle precedentemente concluse (elevato numero, frequenza di rinegoziazione, collegamento a valute estere); allo stesso modo l'ampia ed articolata motivazione che la Procura espone facendo l'analisi dei vari tipi di derivati, indica altrettanto chiaramente per quali ragioni specifiche i contratti in argomento erano da ritenere dei contratti esotici, quindi ad alta rischiosità ed in quanto tali non avrebbero dovuto essere conclusi con finanze pubbliche. Per tutto quanto esposto, il Collegio conclude che, pur non avendo la Procura depositato nuovi documenti, di fatto ha fornito ulteriori chiarimenti che hanno consentito di meglio esporre la richiesta risarcitoria.

Quanto alla richiesta di dimostrazione, fatta con l'ordinanza di questo Collegio, in merito ai contratti stipulati in eccesso di delega, deve ritenersi sufficiente quanto argomentato e documentato dalla Procura in relazione ai richiami fatti all'allegato n. 43 del rapporto della G.F., dove sono singolarmente indicati quali sono i contratti da ritenere stipulati in eccesso della delega conferita. Rispetto poi all'ultima richiesta

istruttoria, sulla intervenuta transazione, per la quale si chiedeva documentazione specifica, il PM ha risposto depositando la transazione intercorsa con la JP Morgan C. Bank, per cui deve ritenersi abbia correttamente adempiuto a quanto richiesto da questo Collegio. Alla luce di tutto quanto argomentato, questo giudice ritiene conclusivamente infondata, ed in quanto tale da respingere, l'eccezione dei difensori, che la Procura non abbia esattamente ottemperato a quanto richiesto con l'ordinanza istruttoria.

Passando al merito della vicenda, deve ritenersi altresì provata da tutte le argomentazioni fornite dal requirente la consapevolezza, da parte del dr. Catasta, della rischiosità dei contratti, tenuto conto non solo della competenza specifica che lo stesso doveva avere, considerato il ruolo da lui rivestito, ma anche alla luce della diligenza del buon padre di famiglia che avrebbe dovuto portarlo ad una maggiore cautela, a fronte dei rischi che, secondo il comune buon senso, sono associati ad operazioni speculative, per la mancanza, come nel caso di specie, di sicuri elementi di conoscenza ed, inoltre, per la considerazione di stare impiegando, in tali operazioni, risorse pubbliche. Conseguentemente, questo Collegio ritiene risulti ampiamente provata la responsabilità del dr. Catasta, secondo l'imputazione della Procura che ha ritenuto "prospettabile il dolo contrattuale per aver egli inadempito quello che era un suo preciso obbligo di servizio di fedeltà nei confronti della propria amministrazione, concretatosi nell'occultamento doloso della vera situazione dei fatti", così come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte con alcune decisioni a cui in questa sede si fa rinvio, ritenute valide le motivazioni in esse contenute. In particolare il requirente gli contesta la piena consapevolezza del grave rischio finanziario insito nelle operazioni compiute, le omissioni informative e la manipolazione dei dati esposti ai suoi superiori dettagliatamente indicate, nonché l'inadeguatezza del sistema dei controlli predisposti su questo tipo di operazioni; oltre alla "*grave ed inescusabile*

sottovalutazione del rischio insito delle operazioni che effettuava, laddove nella sua posizione tale rischio avrebbe dovuto prevedere ed evitare, evitando così il verificarsi del danno qui contestatogli” non solo alla luce della competenza specifica che era tenuto ad avere, ma anche per l’ordinaria prudenza e diligenza del “ buon padre di famiglia” che gli dovevano imporre una maggiore accortezza, considerato che concludeva operazioni molto complesse, in assenza di parametri di riferimento per quelle che erano le condizioni contrattuali, quindi non standardizzate, ma regolate e negoziate solo dai mercati; elemento questo che comporta un margine di intermediazione e rischiosità molto più elevato rispetto a quello dei prodotti tipizzati, per i quali vi è una tipizzazione di tutti gli elementi; e che, per giunta, compiva tali operazioni utilizzando risorse pubbliche: tutto questo avrebbe dovuto indurlo ad usare una prudenza maggiore, se non a desistere dalle stesse; gli avrebbero altresì imposto di esporre in modo più esaustivo e chiaro i rischi delle operazioni stesse ai suoi superiori organi di vertice, così da garantirsi il loro consenso informato. Nulla di questo risulta però che il dr. Catasta abbia adeguatamente fatto, come esposto, e provato, dettagliatamente dalla Procura. Il Collegio ritiene risultino fondate tutte le contestazioni, come risulta dai fatti che fanno emergere, invero, un ricorso sempre più frequente a strumenti di derivati nel periodo di carica del dr. Catasta (risultano conclusi ben 540 contratti), indice questo certo non di prudenza nell’operare.

Anche l’altra contestazione fatta dalla Procura nei confronti del dr. Catasta, di aver omesso ed addirittura manipolato i dati che inviava ai suoi superiori aziendali, risulta sufficientemente provato alla luce di quanto esposto dal requirente a seguito del supplemento istruttorio, con l’individuazione esatta dei casi in cui egli ha tralasciato di esporre validi criteri di valutazione dei derivati, o ha omesso di indicare altri dati pur rilevanti.

Pertanto, alla luce di tutto quanto argomentato, questo Giudice ritiene debba ritenersi

provata la responsabilità del convenuto dr. Catasta, consistita fondamentalmente nell'aver ampiamente sottovalutato il rischio cui esponeva con i contratti in essere, il patrimonio di P.I., patrimonio costituito da risorse pubbliche, con conseguente causazione del danno erariale che gli viene contestato in questa sede, poiché tutte le contestazioni mosse nei suoi confronti risultano adeguatamente dimostrate dagli atti di causa e da tutto quanto emerso in sede di istruttoria.

Questo Collegio ritiene che risulti altresì evidente lo stretto nesso causale esistente tra la condotta del dr. Catasta ed il danno derivato per P.I. poiché, come già ribadito nella sentenza parziale, se è vero che il danno si è manifestato nel momento di chiusura anticipata dei contratti, è altresì vero che già la stipula di questo tipo di contratti al di fuori dello scopo sociale della Società, ed in assenza di qualsiasi disciplina normativa che ne garantisse l'andamento, è stata causa del danno, sia pur potenziale fino a che non si è manifestato in concreto. Considerato che i titoli utilizzavano risorse pubbliche, valutato altresì che lo scopo di P.I. non è certo prevalentemente uno scopo lucrativo, come può essere per una semplice S.p.a., già la decisione di concludere questo tipo di contratti, per giunta in numero sempre più elevato, ha determinato un danno per la Società, esponendola ad un valore fortemente fluttuante e non disciplinato dei titoli stessi, elemento questo che contiene insita un'alta rischiosità e probabilità di perdita, cosa di fatto concretizzatasi nel momento in cui P.I. ha deciso di chiudere i contratti che presentavano un andamento fortemente negativo. Alla luce di queste considerazioni non può ritenersi valida la tesi della difesa secondo la quale la durata inizialmente prevista per i contratti avrebbe portato un utile per la Società, perché questa valutazione può essere determinante nei confronti di una semplice S.p.a. che ha il fine di produrre un utile, e si assume quindi il rischio di concludere contratti finanziari altamente rischiosi, speculativi. La tesi non è invece valida per una Società per la quale scopo fondamentale non è la produzione di un utile a qualunque costo, ma

anzi, è proprio quello di limitare i rischi delle ordinarie operazioni sociali, scopo che non può comportare il ricorso a strumenti altamente rischiosi. Questo è quanto avvenuto per P.I., con la decisione assunta di stipulare sempre più numerosi contratti finanziari privi di qualsiasi disciplina normativa. E seppur possa rilevarsi come questa fosse una scelta di macroeconomia in quel momento, ciò non è sufficiente per interrompere il nesso causale tra il danno derivato e la condotta di chi inopinatamente ed imprudentemente ha assunto la decisione, senza valutare a pieno il rischio ed utilizzando risorse pubbliche, costituzionalmente destinate a copertura di spese pubbliche, quali non possono di certo essere ritenute le perdite conseguenti a scommesse per speculazioni finanziarie azzardate, come ricordato dalla Procura.

Il Collegio ritiene, però, di non poter condividere la conclusione della Procura che i due AD pro-tempore ed il collegio dei revisori siano esenti da ogni responsabilità: infatti deve ritenersi che, poste le dimensioni del fenomeno, il dr. Catasta certamente non ha potuto agire alla completa insaputa dei suoi organi di vertice; e se anche così è stato, si deve allora prospettare una loro *culpa in vigilando* per aver omesso di prestare la dovuta attenzione e vigilanza su tutto quello che accadeva con il patrimonio della Società. Di ciò il Collegio deve necessariamente tener conto in sede di eventuale condanna degli odierni convenuti, anche se non appare necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di questi soggetti, non trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto ciascuno ha contribuito, per la sua parte, alla causazione del danno. Coerentemente con tale impostazione, va respinta la richiesta, avanzata dalla difesa di alcuni dei convenuti, di integrazione del contraddittorio.

Passando a trattare le posizioni individuali, quanto alla dott.ssa Squinzi, il Collegio ritiene che non possa esserci condanna per il motivo che la domanda risarcitoria della Procura scaturisce dalla contestazione di aver modificato il contratto n. 5/02 relativo

alle operazioni con la JP Morgan C. Bank e poiché, a seguito del pagamento effettuato in esecuzione dell'accordo transattivo con la banca, deve ritenersi estinta questa parte di danno, deve allora ritenersi cessata la materia del contendere nei suoi confronti.

Per la posizione del dr. Todeschini, il Collegio ritiene che una delle ragioni che hanno indotto la Procura ad escludere la responsabilità del dr. Passera – cioè che non possa essergli imputato un danno verificatosi quando ormai non era più in carica, per cui non poteva fare alcunché per evitarlo – debba valere pure nei suoi confronti, considerato che risulta cessato dalla carica già dal 2001. In più si osserva che il dr. Todeschini risulta abbia solo controfirmato, tra l'altro insieme allo stesso dr. Passera, i medesimi contratti. Conclusivamente, per questi motivi, il Collegio ritiene che il Todeschini vada assolto dall'imputazione contestata per il mancato raggiungimento della prova della sua responsabilità.

Quanto al dr. Catasta, affermata la sua responsabilità, per le motivazioni che precedono, non va però pronunciata la sua condanna al risarcimento del danno per l'importo richiesto dalla Procura dovendosi tener conto, come in precedenza chiarito, che alla causazione del danno hanno contribuito anche altri soggetti (non evocati in giudizio e per i quali non appare praticabile una chiamata per ordine del giudice), o per la conoscenza della vicenda (e quindi per l'acquiescenza alle sue conseguenze) o per il mancato esercizio di ogni forma di controllo e vigilanza.

Al dr. Catasta appare, dunque, corretto addebitare il 50% del danno indicato dalla Procura nell'ultima istanza, e quindi della somma di €. 30.843.700, 00 oltre ad accessori.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

ASSOLVE

il dr. Fabio Todeschini e la dott.ssa Maurizia Squinzi, dalle richieste della Procura attrice.

In ragione della motivazione dell'assoluzione della dott.ssa Squinzi, non si procede alla liquidazione delle spese di difesa nei suoi confronti.

Si liquidano invece dette spese a favore del dr. Todeschini in ragione di € 2.000,00.

CONDANNA

Il dr. Massimo Catasta al pagamento, in favore di Poste Italiane S.p.A., della somma di € 15.421.850,00 (euro quindicimilioniquattrocentoventunmilaottocentocinquanta/00) compresa la rivalutazione monetaria ma oltre gli interessi legali da calcolare dal giorno del deposito della presente sentenza a quello dell'effettivo soddisfo.

Condanna altresì il dr. Massimo Catasta al pagamento delle spese di giudizio che, fino al deposito della sentenza, si liquidano in euro 6.262,85 (seimiladuecentosessantadue/85)

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 marzo 2011.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Annunziata Francioso

F.to Salvatore Nottola

Deposito dell'11/07/2011

P. IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GIUDIZI DI RESPONSABILITA'

F.to Dott. Francesco MAFFEI